

Publicato il 06/05/2024

N. 00565/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00410/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;  
sul ricorso numero di registro generale 410 del  
2024, proposto da

Nuova Marina Grande s.r.l., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dagli avvocati Nicolò Maellaro e Vito Fabio Colonna,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio  
dell'avvocato Nicolò Maellaro in Bari, via Abate  
Gimma 147;

***contro***

Comune di Monopoli, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Pierluigi Nocera, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***“per l'annullamento, previa sospensiva***

- della Delibera giuntale del Comune di Monopoli n. 284 del 28.12.2023 avente ad oggetto Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. Atto di Indirizzo (doc. 1);
- dell'Atto del Dirigente del Comune di Monopoli Prot. n. 207/2024 del 02.01.2024 in pari data notificata alla ricorrente a mezzo PEC avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. ADEMPIMENTI” (doc.2)
- della concessione suppletiva nella parte in cui ha ridotto il termine di durata della concessione demaniale marittima”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Nicolò Maellaro e Vito F. Colonna per la parte ricorrente; Pierluigi Nocera per il Comune resistente;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

1. Con il gravame in epigrafe, la società Nuova Marina Grande a.r.l. chiedeva l'annullamento: a) della delibera della Giunta comunale del Comune di Monopoli n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo"; b) della Concessione suppletiva n. 3 del 21 marzo 2023 nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione dal 31 dicembre 2033 al 31.12.2023 (doc. 3); c) del Provvedimento emesso dal Dirigente dell'Area Organizzativa III Tecnica Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici in data 05.01.2024, mediante apposizione del timbro sulla licenza suppletiva che ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 27/2008 dal 31.12.2033 al 31.12.2024 (cfr. pag. 6 doc. c) d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.

2. La deducente è titolare della concessione demaniale marittima n. 27/2008, rilasciata dal Comune di Monopoli - Ripartizione Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Gestione del Demanio Marittimo, in data 11 aprile 2008, con cui veniva rinnovata la precedente licenza n. 13/2007, relativamente all'occupazione di un'area demaniale marittima, in località "Pantanelli" – Monopoli, della superficie di mq. 1.711,00, di cui mq. 1.395,00 da

adibire alla posa di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini per la balneazione, compresa un'area, all'interno, per posa pedalò e simili, con corridoio di lancio ed un'area di mq. 316,00, attrezzata, per l'esclusiva balneazione delle persone disabili. In previsione della scadenza della stessa concessione al 31 dicembre 2020, l'interessata presentava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del codice della navigazione e dell'articolo 18 del relativo regolamento di attuazione, istanza finalizzata all'estensione della durata della predetta concessione al 31 dicembre 2033, avvalendosi delle previsioni di cui all'art.1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. L'Amministrazione comunale disponeva la pubblicazione della predetta istanza all'Albo pretorio dal giorno 24 febbraio 2020 al 14 marzo 2020 come specificato nella tabella A) della gravata delibera della Giunta comunale n. 284/2023. Per l'intero periodo di pubblicazione dell'istanza di cui al punto che precede non venivano presentate domande concorrenti e/o osservazioni da parte di terzi come dato atto dallo stesso Ente locale nel provvedimento impugnato.

4. All'esito dell'istruttoria condotta, il Comune di Monopoli, con la nota n. 30766 del 27 maggio 2020, estendeva la durata della concessione determinandone la scadenza al 31 dicembre 2033. Tuttavia, il Comune di Monopoli, con la licenza suppletiva n.1/2023, riduceva la durata della

concessione dal 31.12.2033 al 31.12.2023, in asserita “applicazione” dei principi *medio tempore* affermati dalla sopravvenuta pronuncia dell’AP n.18 del 9.11.2021 (cfr. doc. 1: paragrafo antecedente la Tabella B a pag. 7 della DGC n.384/2023).

5. In data 28 dicembre 2023 il Comune di Monopoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 284, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”, pubblicata in data 28 dicembre 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 2 gennaio 2024 alla ricorrente, deliberava:

“- DI PRENDERE ATTO delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa, che qui si intende integralmente richiamata e condivisa nel contenuto;

- DI PRENDERE ATTO che per l’effetto legale già prodottosi in base all’art.03, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31/12/2024;

- DI PRENDERE ATTO che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022 sino al 31/12/2024;

-DI DARE INDIRIZZO che fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 03, comma 2, della legge n.

118/2022, il legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198/2002 convertito con modificazioni dalla legge 14/2023, la scadenza dei titoli concessori al 31.12.2024 (TABELLA C);

-DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere entro il 29/12/2023.”

6. La ricorrente, facendo affidamento sull'estensione della durata della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033, effettuava investimenti volti a valorizzare i beni demaniali e contraeva mutui di consistente importo.

7. L'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione resistente veniva richiesto in base ai seguenti motivi di diritto: “PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE. 118/2022 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 37 DEL REGIO DECRETO 30/03/1942, N. 327 (COD. NAV.) E ALL'ART 18 DEL DPR 15/02/1952 N. 328 (REG. ATT. COD. NAV.). CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO E MALGOVERNO. SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN ALLA LUCE DELLA SENTENZA C.G.U.E. C-348 DEL 20/04/2023 – INSUSSISTENZA DELLA SCARSITÀ DELLA

RISORSA NATURALE PRESUNTA DALL'ADUNANZA PLENARIA NELLE SENTENZE NN. 17 E 18 DEL 09.11.2021- POTERE-DOVERE DEL GIUDICE NAZIONALE DI DISAPPLICARE L'ART. 3 LEGGE N. 118/2022 COME MODIFICATO DALL'ART. 12 D.L. 198/2022 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023.TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 BIS E 21 QUINQUIES, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO, GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E MALGOVERNO. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DELLA DELLA DGC 28.12.2023 N. 284 E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONNESSI DEL COMUNE DI MONOPOLI. RICONOSCIMENTO DELLA ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2033 PER EFFETTO DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI MONOPOLI (DOC. 4). NATURA DI ATTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI IMPUGNATI. TARDIVITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990. QUINTO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, ANCHE IN RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ RICORRENTE NELLE AREE IN CONCESSIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SALVAGUARDIA

DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-GESTIONALE DELLA CONCESSIONE. SESTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 1 E 3, LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118, COME MODIFICATI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ART. 12, COMMA 6-SEXIES, LETT. A), D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198, CONVERTITO IN LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14, NONCHÉ DAGLI ARTT. 10-QUATER, COMMA 3, E 12, COMMA 6-SEXIES, LETT. A), D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198, CONVERTITO IN LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14. VIZIO DI INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONALITÀ MANIFESTE. SVIAMENTO E MALGOVERNO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 117, COMMA II, LETT. E) COST. – COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELLA CONCORRENZA”.

8. Si costituiva in giudizio il Comune di Monopoli per resistere al ricorso del quale sosteneva l'infondatezza nel merito con articolate memorie difensive. In particolare, secondo la prospettazione difensiva dell'Ente locale le concessioni demaniali, prorogate in un primo tempo ai sensi della legge n. 145 del 2018 fino al 31 dicembre 2033, dovevano intendersi senz'altro efficaci fino alla data indicata nel deliberato dell'esecutivo cittadino impugnato, non potendosi dare luogo ad una proroga automatica della loro scadenza per contrasto con il



diritto dell'Unione europea, così come applicato dalle corti di giustizia amministrativa chiamate a pronunciarsi sui plurimi interventi legislativi in materia.

9. La controversia passava in decisione alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 nelle forme dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.

10. Si premette che la presente controversia si iscrive nel solco del contenzioso sviluppatosi in tema di proroga della durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate in favore di gestori storici di stabilimenti balneari - e strutture turistico ricreative di altro genere - in applicazione di leggi nazionali ritenute in contrasto con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva "*Bolkestein*".

10.a. È noto che l'aspetto nevralgico del contenzioso concerne la necessità, ravvisata dalla normazione europea fin dal 2006, di consentire l'introduzione, nell'ordinamento degli Stati membri, di dispositivi atti a favorire il dispiegarsi della concorrenza tra gli operatori del settore, ogni qualvolta viene in rilievo l'affidamento o il rinnovo di una concessione di uso del demanio marittimo, in modo da evitare il rinnovo automatico delle concessioni, più volte avallato dal legislatore nazionale. La direttiva 2006/123/CE prevede, infatti, all'articolo 12 che "1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una

determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Risulta quindi evidente che il divieto di proroghe automatiche è speculare all'intento di favorire l'apertura del mercato alla concorrenza degli operatori economici.

10.b. Nel caso in esame il Collegio è chiamato ad accertare la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Monopoli, comune costiero pugliese, dopo aver esteso la durata della concessione demaniale in favore della ricorrente fino al 31 dicembre 2033 su istanza della medesima, sulla base di una procedura disciplinata dal codice della navigazione, ha poi provveduto autoritativamente a ridurre il termine finale di efficacia. Il Comune di Monopoli si è determinato in tal senso ritenendo che la proroga delle concessioni, essendo stata rilasciata ai sensi della legge 145 del 2018, dovesse considerarsi effetto di un automatismo *ex lege* in

rotta di collisione con le norme del diritto dell'Unione europea.

11. Fatta questa premessa, ad avviso del Collegio il ricorso è fondato in quanto i provvedimenti comunali impugnati, pur dando atto del precedente rilascio di concessioni demaniali marittime al termine di una procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata e culminata nell'estensione della durata del titolo concessorio al 31 dicembre 2033, ne riducono illegittimamente l'orizzonte temporale al 31 dicembre 2024, per effetto di una non corretta applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022.

12. La scelta operata dal Comune di Monopoli è dipesa, come si legge nella parte motivazionale, dalla necessità "DI PRENDERE ATTO delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa...; - DI PRENDERE ATTO che per l'effetto legale già prodottosi in base all'art.03, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31/12/2024; - DI PRENDERE ATTO che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022 sino al 31/12/2024; -DI DARE INDIRIZZO che fuori dalle ipotesi contemplate dall'art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022, il

legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198/2002 convertito con modificazioni dalla legge 14/2023, la scadenza dei titoli concessori al 31.12.2024 (TABELLA C)".

13. Sennonché, l'art.3, comma 2, della legge n. 118/2022 stabilisce che "le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) ( le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, anche affidate ai sensi della legge 145/2018) che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data".

14. La ricorrente, già titolare di concessione demaniale marittima in scadenza al 31 dicembre 2020, fa notare di averne conseguito l'estensione fino al 31 dicembre 2033, al termine di una procedura disciplinata dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice.

14.a. La stessa deducente pone, pertanto, alla base del ricorso l'interesse al mantenimento delle

concessioni demaniali di cui è titolare fino al 31 dicembre 2033, che costituisce esattamente il termine previsto dal relativo titolo, conformemente alla previsione normativa di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, illegittimamente disattesa dall'Amministrazione comunale.

15. Si osserva, d'altra parte, che la procedura selettiva impiegata dal Comune per la proroga delle concessioni della ricorrente, disciplinata in particolare dall'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, garantisce adeguatamente la competizione tra più operatori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità loro offerta di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione dell'istanza di rinnovo, oppure osservazioni, in modo tale da raggiungere l'obiettivo di tutelare la competizione nel settore, secondo quanto previsto dalla cd. direttiva Bolkestein del 2006.

16. Va, infatti, rilevato che l'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione prescrive che "Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia 1. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni

dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale 2. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile 3. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico 4. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti”.

17. L'obbligo di pubblicazione per venti giorni consecutivi all'albo comunale – oggi *on line* – della domanda di affidamento o rinnovo della concessione con espressa indicazione da parte dell'autorità concedente – cd. rende noto – della possibilità per i terzi interessati al medesimo bene demaniale di presentare domande concorrenti e/o osservazioni costituisce, ad avviso del Collegio, idonea modalità di svolgimento di una procedura di competizione tra più operatori economici del settore.

18. Il meccanismo pubblicitario descritto garantisce a tutti gli operatori economici, in linea con le norme di derivazione comunitaria in materia di concorrenza le *chances* concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

19. Va richiamata, in proposito, la chiave di lettura che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito, con la sentenza della sezione III, del 20 aprile 2023, n. 348/22, ECLI:EU:C:2023:301, avuto riguardo al margine di discrezionalità concesso agli Stati membri – e, quindi, anche al nostro Paese - nell'adozione delle modalità di attuazione della direttiva 2006/123: *“E' vero che gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità qualora decidano di adottare disposizioni destinate a garantire concretamente l'imparzialità e la trasparenza di una procedura di selezione. Resta nondimeno il fatto che, imponendo l'applicazione di una procedura di selezione imparziale e trasparente,*

*l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 prescrive, in maniera incondizionata e sufficientemente precisa, un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali (paragrafo 67)”.*

È peraltro da evidenziare che la Corte non ha valorizzato espressamente il dato della soppressione nell'articolo 37 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di qualsiasi riferimento alla possibilità di preferire il richiedente già concessionario, soppressione operata dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il paragrafo 10 della sentenza si limita ad osservare: “Tuttavia, da detto articolo 37, secondo comma, seconda frase, risultava che si doveva dare preferenza al titolare della concessione, il quale godeva in tal modo di un diritto «di insistenza» o «al rinnovo»”.

20. Deve, pertanto, ritenersi che la procedura comparativa al termine della quale la ricorrente conseguiva la proroga fino al 31 dicembre 2033 della durata della concessione demaniale in suo favore presentasse esattamente quel contenuto minimo di tutela che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha inteso salvaguardare interpretando pregiudizialmente il diritto unionale con effetti vincolanti per gli Stati membri.



21. Va anche precisato che l'istruttoria da svolgere consente all'ente concedente di affidare il bene demaniale in concessione, anche in sede di istanza di proroga del richiedente, al soggetto che "offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico", nel rispetto dell'articolo 36 del codice della navigazione.

22. Ritiene, il Collegio, scongiurata, per tal via, non solo la perdurante rilevanza del diritto di insistenza – letteralmente espunto dalla disposizione normativa di cui all'art. 37 del codice della navigazione - ma anche la proroga automatica delle concessioni demaniali, più volte stigmatizzata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. E può quindi ragionevolmente concludersi che la procedura comparativa in forza della quale la ricorrente ha ottenuto la proroga dell'efficacia delle proprie concessioni è tutt'altro che automatica e, quindi, appare del tutto legittima e in linea con il diritto dell'Unione europea.

23. Vale la pena di ricordare che il Consiglio di Stato, con sentenza della sezione VII, 30 novembre 2023, n. 10378, ECLI:IT:CDS:2023:10378SENT, ha espressamente stabilito come sia legittima la proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi della legge n. 145/2018 a seguito della procedura comparativa di cui all'art. 37 del codice della navigazione preceduta dalla pubblicazione

delle istanze ex art. 18 del relativo regolamento, essendo vietate dall'ordinamento solo le proroghe automatiche.

24. Le motivazioni che il Comune di Monopoli ha posto a base degli atti impugnati dunque si rivelano non coerenti sia nei confronti della normativa dell'Unione europea sia della corretta interpretazione della legge n. 118 del 2022.

25. Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

26. Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppina Adamo**

# IL SEGRETARIO